



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTE PER LE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE FEMMINILI

Art. 1

Consulta delle Elette per le Pari Opportunità e le Politiche Femminili

1. In attuazione del principio di parità, sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità di genere, è istituita la Consulta delle Elette per le Pari Opportunità e le Politiche Femminili del Municipio VI Genova Medio Ponente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale.
2. La Consulta si propone di rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna.
3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge n. 125 del 10 aprile 1991, la Consulta promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.
4. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei Regolamenti comunali e del Regolamento del Municipio VI le funzioni e i compiti della Consulta delle Elette per le Pari Opportunità e per le Politiche Femminili.
5. Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta di una delle componenti e a voto di maggioranza assoluta della Consulta e sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Municipale.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE

Art. 2 Composizione

1. La Consulta delle Elette è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello municipale.

1 bis. La Consulta si riserva la facoltà di convocare altre figure oltre a quelle di cui sopra, per approfondimenti legati alle tematiche trattate.

Art. 3 Compiti

1. La Consulta si propone i seguenti compiti, come stabilito dall'art. 57 del Regolamento del Municipio VI Genova Medio Ponente:

- a) sviluppare in tutte le donne il senso di una responsabile partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;
- b) promuovere iniziative tese ad incrementare il numero delle Elette e ad accrescere il contributo delle donne alla definizione dei principi che regolano rapporti all'interno della società;
- c) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nell'amministrazione e nella vita pubblica;
- d) promuovere il coinvolgimento delle Elette in tutte le iniziative municipali, comunali, nazionali ed europee che si svolgano in ambito locale;
- e) favorire la presenza femminile negli organismi in cui le nomine siano di competenza delle assemblee elettive;
- f) valorizzare ruolo ed iniziative delle Elette;
- g) mantenere un dialogo con le associazioni, prevedendo incontri consultivi, al fine di realizzare i propositi della Consulta.



COMUNE DI GENOVA



Art. 4 Funzionamento

1. La prima seduta viene convocata dal/dalla Presidente del Municipio entro 30 giorni dalla sua nomina. Nell'ambito di questa seduta, la Consulta delle Elette elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente e la Vicepresidente.

2. Per la validità della seduta della Consulta è necessaria la presenza della metà delle sue componenti di diritto.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In caso di parità di voti prevarrà il voto della Presidente.

4. Le riunioni possono essere aperte alla partecipazione di donne interessate alle tematiche, alle finalità ed alle attività della Consulta stessa, senza diritto di voto, ma con potere consultivo.

4 bis. La convocazione è comunicata almeno 5 (cinque) giorni prima, salvo i casi di urgenza. Nella convocazione sono indicati: il giorno, l'ora, il luogo ed anche gli argomenti da trattare.

Art. 5 Sede

1. La sede è presso i locali del Municipio VI Genova Medio Ponente.

Art. 5 bis Durata

1. La Consulta resta in carica per il periodo coincidente con la durata in carica del Consiglio municipale.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE

Art. 6 Sedute della Consulta

1. Le sedute si tengono di norma presso la sede municipale, oppure in altra sede, anche online, su decisione della Presidente, qualora se ne ravvisi la necessità.

1 bis. La partecipazione delle componenti alle sedute della Consulta avviene senza oneri per il Comune di Genova.

Art. 7 Compiti della Presidente

1. La Presidente deve:

- a) convocare ordinariamente la seduta della Consulta delle Elette, salvo motivazioni considerate urgenti;
- b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Consulta delle Elette;
- c) presiedere le riunioni della Consulta;
- d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta delle Elette;

2. La Presidente è sostituita dalla Vicepresidente in caso di impedimento.